

N. R.G. 12/2021



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Decreto di apertura della liquidazione del patrimonio

Il Giudice

designato alla trattazione della procedura iscritta al n. R.G. 12/2021;

letta l'istanza di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012* presentata da [REDACTED] con documentazione allegata;

vista la relazione dell'Avv. Francesca Maria Cantalamessa, nominato in data 26.5.2021 quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi;

vista l'integrazione documentale (e della relazione) depositata entro il termine assegnato, con cui sono stati superati i rilievi sollevati dal Giudice;

ritenuta la propria competenza territoriale risiedendo la debitrice a Castorano (AP), come da documenti agli atti;

considerato che [REDACTED] ha dichiarato di essere impiegata presso il Ministero dell'Istruzione quale insegnante a tempo indeterminato e ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge *per tabulas* tenuto conto dell'elenco dei creditori allegato e come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'*art. 14 ter L. n. 3/2012* ;

ritenuto, altresì, che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ai sensi dell'*art. 15, L. n.3/2012*, avv. Francesca Maria Cantalamessa, il quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della ricorrente, delle operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, chiarendo che la debitrice non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione (un immobile e un credito);

ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'*art 7, comma 2, della L. 3/2012* e che si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata *ex art. 14 ter, comma 3*;

osservato che, a fronte di un indebitamento complessivo di circa € 243.900,00, la debitrice propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in un bene immobile e un credito vantato nei confronti dell'ex marito, con esclusione degli emolumenti mensili percepiti, poiché integralmente necessari al sostentamento della famiglia;

ritenuto, in relazione agli emolumenti mensili percepiti dalla debitrice, che rientra tra i poteri-doveri del giudice l'individuazione del limite di quanto occorra al mantenimento suo e della propria famiglia e che, rispetto alle esigenze di sostentamento indicate da [REDACTED] (il cui nucleo familiare è composto dalla stessa e da due figlie, una delle quali priva di reddito e l'altra esercente attività lavorativa con una entrata mensile di circa € 664,50, somma integralmente utilizzata per il sostentamento della famiglia medesima), come riscontrate dall'OCC nella relazione particolareggiata, le voci e l'ammontare delle spese indicate appaiono congrui;

considerato che, a tenore dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio *“Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (art. 14 *quinquies*, comma 2) e che l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”*, deve intendersi come riferita alla durata dell'intera procedura concorsuale atteso che difetta nella struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione;

rilevato che l'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di OCC già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] ex art. 14 *ter* L. 3/2012;

nomina liquidatore l'avv. Francesca Maria Cantalamessa;

DISPONE

che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e, per l'effetto,

DISPONE

che il pignoramento dello stipendio di [REDACTED] operato da [REDACTED] [REDACTED] sia dichiarato improcedibile a far data dalla pubblicazione del presente decreto;
che il contratto di cessione del quinto dello stipendio concluso da [REDACTED] [REDACTED] per non sia opponibile alla procedura e sia, per l'effetto, inefficace a far data dalla pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

che il liquidatore:

- 1) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;
- 2) provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- 3) predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
- 4) preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- 5) relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, lett. f), L.n.3/2012, avuto riguardo alle esigenze di sostentamento indicate dalla debitrice nella domanda in esame e alla situazione personale e familiare della medesima, sussistano le condizioni per autorizzare [REDACTED] a trattenere dagli emolumenti mensili percepiti la somma di **€ 1.411,50 mensili per le spese personali e familiari**, e dunque l'intero stipendio, per la durata di quattro anni dal deposito del presente provvedimento e salvo differente successiva determinazione, sentito il liquidatore che dovrà tra l'altro procedere a verifica circa l'effettivo importo dei redditi futuri percepiti dalla ricorrente;

ORDINA

la pubblicazione per estratto della domanda della debitrice e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno;

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se la debitrice vi è iscritta.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alla ricorrente, al liquidatore e alla cancelleria delle esecuzioni.

Ascoli Piceno, 2.11.2021

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Sirianni